



Comune di VERDERIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (C.C.) n. 7 del 21.03.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2014

SOMMARIO

- Articolo 1 - Requisiti
- Articolo 2 - Ammissione e obbligo di assicurazione
- Articolo 3 - Autorità Comunale di Protezione Civile
- Articolo 4 - Attività del Gruppo Comunale
- Articolo 5 - Formazione dei Volontari
- Articolo 6 - Subordinazione in casi di emergenza
- Articolo 7- Ruolo dei volontari
- Articolo 8 - Benefici riservati ai volontari
- Articolo 9 - Collaborazione gruppi intercomunali
- Articolo 10 - Garante
- Articolo 11 - Sospensione
- Articolo 12 - Proprietà del materiale
- Articolo 13 - Norme di rimando

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Requisiti

È costituito, presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2 - Ammissione e obbligo di assicurazione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3 - Autorità Comunale di Protezione Civile

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92 e s.m.i., è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Sindaco può demandare al Coordinatore del Gruppo di protezione civile la possibilità di decidere le modalità di intervento richieste da gruppi comunali o associazioni di protezione civile, riguardanti le esercitazioni o emergenze, riconducibili a quanto menzionato all'art. 4 del presente regolamento.

In questo caso il coordinatore si farà carico di relazionare nei tempi e modi convenuti.

Art. 4 - Attività del Gruppo Comunale

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale (o Intercomunale), predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

1. Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
2. Garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
3. Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai

principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;

4. Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di Protezione Civile;
5. Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
6. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5 - Formazione dei Volontari

I volontari devono essere formati e addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile – o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6 - Subordinazione in casi di emergenza

Il Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7 - Ruolo dei volontari

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8 - Benefici riservati ai volontari

Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, purché il Gruppo Comunale (o Intercomunale) sia regolarmente iscritto all'Elenco Centrale e agli Elenchi Territoriali costituiti dagli Albi Regionali, nell'ambito delle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione di stati di emergenze e formazione teorico/pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, saranno garantiti i seguenti benefici:

1. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:

- Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 9 - Collaborazione gruppi intercomunali

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potrà porre in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei Comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 10 - Garante

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 11 - Sospensione

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile.

Art. 12 - Proprietà materiale

Tutto il materiale fornito al gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche individuale, si intende di proprietà del Comune.

Art. 13 - Norme di rimando

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 241/1990. Sarà tenuta a disposizione del pubblico, ai fini di garantire accesso agli atti.

L'amministrazione promuoverà un'adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione, in quanto applicabili, direttive, regolamentazioni e leggi in materia anche nel rispetto della normativa che dovesse risultare man mano emanata.